

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO TRIENNIO 2013/2015**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**RICHIAMATO** il quadro normativo di riferimento sul reclutamento del personale costituito da:

**l'art. 39 della Legge 449/1997** (*Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time*) dispone che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

**D.lgs. 267/2000 ed in particolare**

- L'art. 48 : "competenza delle Giunte"
- L'art. 89:" Fonti" e , in particolare, il comma 5, ai sensi del quale *"gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente Testo Unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti"*,
- L'art. 91:" Assunzioni" che riprende per gli enti locali le disposizioni dell'art. 39 legge 449/1997
- L'art. 92: " Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale"

**D.Lgs. 165/2001 -Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - ed in particolare:**

- 4-bis. *"Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti."*
- L'art. 12" finalità ed ambito di applicazione"
- l'art.6 "Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche", commi 1, 3 e 4, 4 bis e 6 *"Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.....per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino;.....le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'art. 6( fra i quali la programmazione triennale di cui all'art. 39 della Legge 4449/97) non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alla categorie protette;*
- l'art. 8 comma 1, del D.Lgs. 165/2001: *"le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio;*
- l'art.29 bis "Mobilità intercompartimentale"
- l'art.30 "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse"
- l'art.34 "Gestione del personale in disponibilità"
- l'art.34 bis "Disposizioni in materia di mobilità del personale"
- l'art.35 "Reclutamento del personale";

- l'art.36 "Utilizzo di contratti di lavoro flessibile, comma 2, come sostituito dall'art.49 del D.L.25 giugno 2008 n.112 convertito in Legge 6/08/2008, n.133, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali;
- l'art. 38 "Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea";
- l'art. 39 "Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap";

#### **LEGGE 296 del 27.12.2006 ( FINANZIARIA 2007) ed in particolare:**

Comma 557: Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Comma 557-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'*articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

Comma 557-*ter*. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'*art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*.

**RILEVATO** che, l'art. 2, della legge n. 203 del 22.12.2008 ( Legge Finanziaria 2009) recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, detta disposizioni in materia di personale proseguendo e confermando le regole dettate della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e finalizzate al contenimento dei costi;

**CONSIDERATA** la legge n. 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010 ed in particolare l'art. 14 , comma 9 il quale dispone che *"Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente: «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010*

**VISTA** l'attuale disciplina normativa che innalza al 50% il tetto di spesa tra rapporto di spese del personale e spesa corrente come disposto dalla versione vigente dell'art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008 che dispone letteralmente:

*“E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;*

*i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.*

*Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma.*

*Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.*

*Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.*

*Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42<sup>i</sup>; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale. (Comma modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e sostituito dall'art. 14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il medesimo art. 14, comma 9, D.L. 78/2010. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 20, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 28, comma 11-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dall'art. 4, comma 103, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ed, infine, dall'art. 4-ter, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44)*

**RILEVATO** che il comma 103 del art. 4 della Legge 183 del 12.11.2011 (legge di stabilità 2012) rende superata l'interpretazione della corte dei conti sezioni riunite con la deliberazione n. 46/2011, con la quale veniva sostenuto che il vincolo di spesa alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, includendo anche le assunzioni a tempo determinato. Pertanto il limite del 20% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente è da riferirsi solo alle assunzioni a tempo indeterminato; per le assunzioni a tempo determinato e per gli altri contratti di lavoro flessibile il limite, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è costituito dal comma precedente: 50% della spesa sostenuta per l'anno 2009<sup>ii</sup>.

**PRESO ATTO** della Circolare 10/133/CR6/C1 del 18.11.2010, che, nel riprendere l'art.1, comma 47 della legge 311/04 (finanziaria 2005), indica la possibilità d'assumere personale (a tempo indeterminato), indipendentemente dal numero dei cessati nell'anno 2010, nella misura massima (attualmente 40%) del costo lordo, calcolato su base annua, delle cessazioni verificatesi, escludendo dal computo i processi di mobilità;

**DATO ATTO** che la Corte dei Conti con Deliberazione n.2/SEZAUT/2010/QMIG in SEZIONE DELLE AUTONOMIE nell'adunanza del 21 dicembre 2009 ha disposto inizialmente che 1. Per quanto riguarda il primo quesito, ossia quale sia l'anno di riferimento per calcolare la riduzione della spesa del personale, la Sezione ritiene che il Comune non potrà che fare riferimento alla spesa per il personale dell'anno precedente, in modo tale da garantirne una diminuzione in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo, che impone la programmazione dei fabbisogni e l'ottimizzazione delle risorse disponibili.

**VISTI** i seguenti recenti pareri espressi da diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sul disposto dall'art. 9 c.11 della Legge di conversione 122/2010, di seguito riportati, in particolare sulla possibilità di riportare all'anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale e non utilizzati nell'anno precedente nonché sulla decorrenza di tale applicazione :

1. **Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Lombardia –delibera 167/2011/PAR del 29/03/2011** ha disposto: *“...che riguardo agli anni successivi al 2011, invece, valorizzando la nozione di “anno precedente”, riferita agli enti non sottoposti al patto di stabilità definita dalla Sezioni riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 52/contr/10 dell’11 novembre 2010, ed in ragione della medesima ratio normativa, si ritiene che si possano riportare nell’anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati nell’anno precedente”.*
2. **Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Toscana –delibera 176/2012 PAR del 6/06/2012** ha disposto che : *“...le Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 52/2010 resa in funzione nomofilattica, si sono espresse nel senso di ritenere che il significato da attribuire all’espressione “nel precedente anno” contenuta nell’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), come modificato dall’art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), “possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all’entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell’anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l’assunzione”, con ciò esprimendo un principio di diritto favorevole alla possibilità di computare le cessazioni in riferimento a più esercizi finanziari. Se è vero che tale pronuncia e la prassi delle diverse sezioni regionali si riferisce alla norma di cui al comma 562 citato che parla di limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (e quindi di un limite numerico di unità di personale), mentre altra norma (art. 76, comma 7 L. 133/2208) parla di “spesa corrispondente alle cessazioni”, per un principio di analogia e ragionevolezza potrebbe estendersi il medesimo ragionamento. In conclusione, pur in assenza di una normativa o di prassi interpretativa ad hoc che attribuisca agli enti locali la facoltà di utilizzare i resti delle cessazioni degli anni pregressi, si ritiene che i principi delle norme vigenti in materia non escludono tale possibilità”.*
3. **Corte dei conti sezione regionale di controllo per le Marche –delibera 29/2012 PAR del 14/06/2012** ha disposto che: *“...la stessa Sezione ( Toscana), invero, con la recente deliberazione n. 176/PAR/2012, pur mantenendo ferme le considerazioni svolte in precedenza, ha rilevato come “pur in assenza di una normativa o di prassi interpretativa ad hoc che attribuisca agli enti locali la facoltà di utilizzare i resti delle cessazioni degli anni pregressi si ritiene che i principi vigenti in materia non escludono tale possibilità”.*

**VISTI** l'allegato prospetto denominato "Piano di calcolo budget teorico assunzioni per il triennio 2013-2015 - annualità 2013 e successivi" redatto in coerenza alla normativa e alla giurisprudenza innanzi citata

**RILEVATO** che, pertanto:

- tra le spese in dettaglio indicate nell'all. 1, non sono state inserite quelle in uscita per mobilità verso altri enti soggetti al patto di stabilità;
- nel piano di programmazione del personale di seguito esposto, il reclutamento a mezzo di mobilità in entrata è stato considerato solo al fine del rispetto della riduzione della spesa del personale, come chiarito dalla su citata circolare 10/133/CR6/C1 del 18.11.2010, che riprendendo l'art. 1, comma 47 della legge 311/04 ( finanziaria 2005), ha sancito che restano esclusi i processi di mobilità;
- le risorse finanziarie **teoricamente** disponibili ai fini assunzionali per l'anno 2013 sono state quantificate nell'allegato A su base annua applicando l'art. 9 c.11 della Legge di conversione 122/2010, in conformità ai Pareri espressi da diverse sezioni regionali della Corte dei Conti sopra citati;

**DATO ATTO CHE** il piano triennale del fabbisogno del personale del comune di Monopoli, predisposto per gli anni 2013-2015, sulla base delle richieste dei dirigenti in sede di diverse conferenze dei dirigenti ed espresse ai sensi dell'art. 6, c4 bis del D.Lgs. 165/2001 è esplicitato all'interno dell'allegato "B";

**RITENUTO**, altresì, per precisa volontà dell'amministrazione, di prevedere la necessità di reclutare nuovo dirigente presso l'Area Organizzativa VII, al fine di attuare in via definitiva la struttura organizzativa del Comune di Monopoli approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 2.4.2008;

**EVIDENZIATO**, che a normativa vigente tale assunzione, quantunque sostenibile da un punto di vista economico e di conformità alla su citata normativa sul turnover, non è attuabile sino al 31.12.2013, atteso l'impedimento rappresentato dall'art. 9, comma 2 bis della Legge 122/2010 e ribadito giusta parere prot. n. 52947 del 26.10.2012 inviato a questo Ente dal *Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico*;

**RITENUTO** per l'effetto di pianificare l'assunzione del Dirigente Area VII Sviluppo Locale solo con decorrenza dall'annualità 2014 nei limiti della normativa di contenimento della spesa di personale ed in via preferenziale rispetto alle assunzioni relative alle annualità 2014 e 2015, così come proposte dai Dirigenti e riassunte nell'allegato B;

**DATO ATTO CHE** come attestato all'interno del parere di regolarità contabile del dirigente dei servizi finanziari dell'ente (Area II) con nota del 6.2.2013 allegata e verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti giusta parere allegato:

- il Comune di Monopoli ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interna per l'anno 2012;
- alla data odierna il Comune di Monopoli è nelle condizioni di rispettare il patto di stabilità 2013;

- l'ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
- che la spesa del personale del comune di Monopoli ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge 27/ dicembre 2006, n. 296, calcolata al netto degli oneri con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.9/2006 e dal c. 1, art. 76 del D.L. 112/08 citato (e quindi al netto delle spese per i nuovi contratti e comprendendo le spese per incarichi di collaborazione, per il personale di cui all'art. 110 del d.lgs. 267/2000 e per tutti i soggetti eventualmente utilizzati, senza estinzione del rapporto, in strutture ed organismi facenti capo all'ente) rispetta il principio di riduzione della spesa di personale sostenuta dall'ente come da prospetto contabile predisposto dal dirigente del servizio attività finanziarie
- che l'incidenza della spesa del personale, sul totale delle spese correnti, è inferiore al 35% del totale della spesa corrente per il triennio 2012-2014;

**PRESO ATTO CHE** in linea teorica il Comune di Monopoli in attuazione delle condizioni innanzi descritte ha la facoltà di assumere personale a tempo indeterminato;

**VISTA** la dotazione organica attuale;

**VISTO** il vigente contratto collettivo nazionale del lavoro del Comparto Regioni Autonomie Locali;

**VISTO** il vigente contratto integrativo decentrato;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il T.U. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;

**ACQUISITI** i pareri di tutti i dirigenti dell'ente in merito alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 6 comma 4 bis del D.Lgs. 165/2011;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 16 della Legge 12.11.2011, n.183 di modifica dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, in tema di mobilità ed eccedenza di personale, i dirigenti dell'ente hanno attestato (riscontrando la nota prot. 2936 del 18.01.2013 del dirigente del servizio risorse umane ) la conferma della dotazione organica della propria Area e certificato l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, giusta comunicazioni allegate al presente provvedimento ;

**VISTI** i pareri espressi, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità contabile;
- dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 19, c.8 della legge 448/2001( *competenza alla verifica e rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese di cui all'art. 39 L449/97 e s.m. e i.*);

**DATO ATTO** che in ordine al presente provvedimento sono state consultate le OO.SS. in conformità all'art. 6 del D.lgs. 165/2011 giusta verbale n. 5 del19.2.2013 (allegato);

Con voti unanimi espressi in modo palese ;

## DELIBERA

- 1) **DI DICHIARARE** le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che il Comune di Monopoli è nelle condizioni di assumere personale a tempo indeterminato nei limiti di spesa esplicitati all'interno dell' **Allegato A**;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** della possibilità del Comune di Monopoli, la cui spesa del personale ha un incidenza sulla spesa corrente pari o inferiore al 35%, di avvalersi, ad ogni buon fine, delle deroghe previste dal comma 7, dell'art. 76 del D.L.112, così come modificato dalla legge 26 aprile 2012, n.44 ai fini di un ampliamento delle possibilità minimi assunzionali fissate ex lege al 40% del turnover;
- 4) **DI APPROVARE** l'allegato piano delle assunzioni anni 2013-2015, come da prospetto **Allegato B**, quale parte integrante e sostanziale del presente atto che rappresenta aggiornamento della dotazione organica e modifica, sostituisce o integra ad ogni effetto ogni precedente previsione in ordine alle posizioni economiche e ai titoli di accesso del personale reclutato dall'esterno;
- 5) **DI AUTORIZZARE** le assunzioni ivi indicate secondo l'ordine cronologico rappresentato nell'Allegato B)
- 6) **DI DISPORRE**, ad integrazione/sostituzione delle previsioni assunzionali relative all'anno 2014, il reclutamento di n. 1 dirigente presso l'Area VII del Comune di Monopoli e per l'effetto subordinare le assunzioni di personale dipendente previste nelle annualità 2014 e 2015 (secondo ordine cronologico di cui all'Allegato B), all'effettivo assorbimento all'interno del presente fabbisogno dei costi relativi al reclutamento del nuovo dirigente (che sono stimati ad oggi in un costo lordo comprensivo di oneri ed IRAP di circa € 115.000,00 annui);
- 7) **DI AUTORIZZARE** assunzioni con incidenza su 40% turnover (scorrimento graduatorie esistenti e vigenti, pubblico concorso) nei limiti del budget individuato all'interno dell'allegato A e di autorizzare le restanti assunzioni solo a mezzo mobilità esterna;
- 8) **DI DISPORRE** che, ai sensi di legge, il presente piano assunzionale 2013-2015 può essere attuato, e pertanto le assunzioni possono essere formalizzate, solo successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 a garanzia della sussistenza della necessaria copertura finanziaria;
- 9) **DI AUTORIZZARE** in ogni caso, sempre nel rispetto della normativa vigente, le mobilità in ingresso il cui costo sia assorbito da mobilità in uscita;
- 10) **DI DARE ATTO** che il presente piano assunzioni è coerente con il rispetto dell'obiettivo di riduzione della spesa generale del personale secondo gli strumenti contabili ad oggi efficaci (bilancio pluriennale 2012-2014 – bilancio di previsione 2013 in esercizio provvisorio);
- 11) **DI DARE MANDATO** ai dirigenti di gestire le procedure di reclutamento in conformità alle direttive definite dal Dirigente dell'Area I – Affari Generali e dal Dirigente Area II – Attività Finanziarie cui è affidata *ratione materiae* competenza in ordine al coordinamento giuridico ed economico delle

procedure di reclutamento allo scopo di assicurare assoluta ottemperanza alla normativa innanzi indicata;

**12)** Con separata unanime votazione, stante l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

---